

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2608-A</sup>

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE STORCHI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

(JERVOLINO)

*alla Presidenza il 25 settembre 1965*

Approvazione ed esecuzione del Protocollo Speciale relativo alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961, concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e bagagli (CIV) e di merci (CIM), firmato a Berna il 29 aprile 1964

*Presentata alla Presidenza il 24 maggio 1966*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto l'Organizzazione centrale dei trasporti internazionali per ferrovia è stata istituita nel 1890 dalla prima Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.). Successivamente, nel 1923, la sua attività venne anche estesa al trasporto per ferrovia di viaggiatori e bagagli attraverso una apposita Convenzione (C.I.V.). Entrambe le Convenzioni, quella relativa alle merci e l'altra concernente i viaggiatori, formarono oggetto di revisione mediante una nuova Convenzione firmata il 25 febbraio 1961.

L'Organizzazione ha sede in Svizzera, a Berna, e di essa sono membri 25 Paesi.

Compito principale dell'Organizzazione è quello di intervenire, nella veste di conciliatore o di mediatore, nelle controversie derivanti dalla interpretazione o applicazione delle Convenzioni C.I.V. e C.I.M., le quali costituiscono un vero e proprio codice delle norme che regolano i trasporti internazionali.

Le spese del funzionamento dell'O.C.T.I. sono sostenute dagli Stati aderenti in proporzione alla lunghezza chilometrica delle rispettive linee ferroviarie nel limite massi-

mo di franchi oro 1,40 per chilometro/C.I.M. e di franchi oro 0,80 per chilometro/C.I.V. Tali massimali fissati nel 1923 e già raggiunti nel 1952, non sono più sufficienti, sia per il continuo aumento del costo della vita, sia per altre circostanze che hanno considerevolmente modificato la preesistente situazione: come, tra l'altro, la costruzione di una nuova sede, l'aumento del personale, la contrazione delle entrate per la riduzione delle linee di alcuni Stati, ecc.

Conseguentemente, un aumento dei massimali appariva fondato e necessario, al fine di mantenere la qualità e l'efficacia del servizio dell'Organizzazione. Esso è stato fissato in franchi oro 0,45, per chilometro sia

per la C.I.M. che per la C.I.V. ma sarà applicato gradualmente a mano a mano cioè che se ne presenterà la necessità. Per il primo anno di applicazione dell'Accordo ciò comporterà un aumento del 10 per cento del contributo italiano che passerà dai 9.000.000 circa del 1963 a circa 9.900.000 lire per l'esercizio 1964.

A nome della III Commissione, ho l'onore, onorevoli colleghi, di chiedervi l'approvazione del disegno di legge relativo all'approvazione ed all'esecuzione del Protocollo speciale concernente le due Convenzioni illustrate.

STORCHI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

ART. 1.

È approvato il Protocollo speciale relativo alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.), firmato a Berna il 29 aprile 1964.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore come prevista dal Protocollo stesso.

**TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*